



# COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 \*\*\* C.F.: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678

E - MAIL: [roccasm@roccasm.it](mailto:roccasm@roccasm.it) – PEC: [roccasm@pec.it](mailto:roccasm@pec.it) - SITO INTERNET: [www.roccasm.it](http://www.roccasm.it)

**COPIA**

## **Ordinanza Sindacale n. 8 del 26-05-2020**

***DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITA' ARTIGINALI, PARRUCCHIERI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FASE2.***

### **IL SINDACO**

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

#### **VISTI**

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, in Legge 5 marzo 2020 n.13;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.5 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 del '8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 1 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2020 recante«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 2 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e relativi allegati e delle misure presentante con il D.L. "rilancio";

#### **VISTE**, inoltre:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 2 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 29 marzo 2020;

#### **RICHIAMATE**

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.26 del 07.04.2020 recante Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019– Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 11marzo2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 13 aprile 2020 n.36 recante «Nuove disposizioni recanti misure ambientali e demaniali», così come successivamente modificata dalla OPGR n.37 del 15 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 15 aprile 2020 n.37 recante "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, revoca dell'ordinanza n. 26 del 07.04.2020, modifica l'ordinanza n. 27 del 07.04.2020 e interpretazione dell'Ordinanza n. 36 del 13.04.2020–Disposizioni relative alle strutture pubbliche sede di PS/DEA”;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.52 del 30.04.2020 recante "Emergenza COVID19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Belante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione."
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.56 del 06.05.2020 Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper.
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.59 del 14.05.2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n.56 del 6 maggio 2020.

**PRESO ATTO CHE** l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020 al punto 23 stabilisce che la disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive ammesse alla riapertura, è stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento;

**VISTO** l'art. 50 comma 7 del D. Lgs 267/200 che riconosce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 60 comma 2 della L.R. 23 del 31 luglio 2018 “Testo unico in materia di commercio” stabilisce che i “I Comuni, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b), possono individuare le fasce orarie in cui è limitata l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienicosanitari, di compatibilità acustica o altre motivazioni di interesse generale”;

**RITENUTO** di provvedere in merito in via d'urgenza;

**RAVVISATA** l'opportunità di uniformare gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e soprattutto dei pubblici esercizi, al fine di evitare, per quanto possibile, lo spostamento degli utenti fra comuni limitrofi, durante le ore notturne;

**DATO ATTO**, altresì, che è intenzione di procedere ad un graduale ampliamento degli orari dei pubblici esercizi, in relazione sia all'andamento della situazione sanitaria che delle successive misure che saranno emanate in proposito dallo Stato e dalla regione Abruzzo;

**VALUTATO:** ogni opportuno elemento, in particolare la necessità di assicurare ampie fasce orarie di esercizio delle attività per consentire il contemperamento tra l'interesse degli operatori all'esercizio remunerativo delle proprie aziende e il diritto della clientela ad accedere nei locali in sicurezza, con l'obbligo di rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale.

#### **RITENUTO:**

A) Di poter consentire l'apertura degli esercizi di vicinato, nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato “Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività in sede fissa” (All. 10 dell'OPRA n.59/2020 ), tutti giorni della settimana , compreso la domenica, ed i giorni festivi, dalle ore 7,00 alle ore alle ore 21,00, al fine di evitare limiti orari che potrebbero comportare assembramenti di persone;

B) Di poter consentire l'apertura degli esercizi artigianali di parrucchieri, tutti i giorni della settimana, compreso la domenica e i festivi, dalle ore 7.00 alle ore 21,00, nel rispetto delle misure indicate negli allegati 1) e 2) dell'OPGR n. 56 del 6/05/2020;

C) Di poter consentire l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel rispetto dei "Protocolli di sicurezza per l'esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti" (Allegato 1 e 2 dell' OPGR n. 59/2020) tutti i giorni della settimana, compreso la domenica ed i giorni festivi, dalle ore 06:00 alle ore 00:30 del giorno successivo;

## **ORDINA**

con effetto dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino a revoca e/o modifica della presente che

1) e' consentita **l'apertura di tutte le attività commerciali ed artigianali**, sia del settore alimentare che non alimentare, tutti i giorni della settimana, compreso la domenica e i giorni festivi, **dalle ore 07:00 alle ore 21:00 nel rispetto del protocollo di sicurezza di cui all'allegato 10 dell'o.p.g.r. n. 59/2020;**

2) e' consentita **l'apertura degli acconciatori**, tutti i giorni della settimana, compreso la domenica e i giorni festivi, **dalle ore 07:00 alle ore 21:00, nel rispetto delle misure indicate negli allegati 1) e 2) dell'o.p.r.g.r. n. 56/2020;**

3) e' consentita **l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** (*a titolo meramente esemplificativo: bar, ristoranti, pizzerie, ecc.*) in tutti i giorni della settimana, compreso la domenica e i giorni festivi, **dalle ore 06:00 alle ore 00:30 del giorno successivo, nel rispetto del protocollo di sicurezza di cui all'allegato 1 e 2 dell'opgr n. 59/2020;**

4) **che tutte le attività di cui sopra espongano la fascia oraria di apertura;**

5) **che l'esercizio delle attività sono subordinate al rigoroso rispetto dei "Protocolli di sicurezza" allegati all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 6/05/202 e n.59 del 14/05/2020.**

## **SANZIONI**

In caso di violazione o mancato rispetto di quanto stabilito nella presente ordinanza, ai protocolli / linee guida regionali o nazionali o alle disposizioni previste dal D.L. 33/2020, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 2, c. 1 dello stesso D.L.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza abbia efficacia dalla data di pubblicazione della presente, sino a nuova disposizione e/o revoca della presente.

## **INFORMA CHE**

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del d.lgs.02/07/2010, n.104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/1/1971, n.199, entro120 giorni dalla stessa data.

## **DISPONE**

1.La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Rocca Santa Maria (TE);

2.La trasmissione di copia a:

- Prefetto della Provincia di Teramo;
- Polizia Locale;
- Carabinieri Comando Stazione di Valle Castellana.

IL SINDACO

*F.TO: Lino DI GIUSEPPE*